

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Estratto del verbale emesso nella seduta del 02 maggio 2024

12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta formulata dall'Avv. *, la quale chiede un parere preventivo:
- circa le modalità di espletamento dell'obbligo di restituzione dei fascicoli ai clienti di una Collega deceduta custoditi dalla istante presso il proprio studio;
- se tra i documenti da restituire si debba inserire anche la corrispondenza intercorsa tra colleghi qualora sia qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive;
- udita la relazione dei Consiglieri Corcione, De Rosa, Gallo e Di Giulio;
- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

L'art. 33 del Codice Deontologico Forense prevede che: “*1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.*

2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura.”

In virtù della citata norma deontologica e in risposta al primo quesito, il Consiglio ritiene che, a seguito del decesso del difensore, l'obbligo di restituzione a richiesta dell'avente diritto si trasmetta allo stesso modo agli eredi, i quali, per le necessarie attività, ben potranno nominare un avvocato. Quanto alla restituzione della documentazione qualificata come riservata e di quella contenente proposte transattive, occorre aver riguardo all'art. 48, commi 1, 2 e 3, C.D.F., il quale stabilisce che:

1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:

- a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;*
- b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.*

3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

Orbene, non vi è dubbio che la corrispondenza intercorsa esclusivamente fra colleghi qualificata come riservata non possa essere consegnata dall'avvocato al cliente e alla parte assistita e che, qualora venga meno il mandato professionale (anche per decesso del difensore), possa e debba essere consegnata esclusivamente al collega che succede, a sua volta tenuto al medesimo obbligo di riservatezza.

Alla luce di una interpretazione in senso più ampio del terzo comma dell'art. 48 C.D.F. e, in particolare, del concetto di "corrispondenza riservata tra colleghi", si ritiene che non possa essere consegnata al cliente e alla parte assistita, bensì esclusivamente al collega che succede, neanche la corrispondenza contenente le proposte transattive e le relative risposte, salvo il caso che essa costituisca perfezionamento e prova di un accordo o assicurazione dell'adempimento delle prestazioni richieste.

In altri termini, se la corrispondenza intercorsa tra colleghi è qualificata riservata e/o se la stessa contiene proposte transattive e/o conciliative, non potrà mai essere – salve le eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 48 C.D.F. – prodotta in giudizio, riportata in atti processuali, riferita in giudizio e – per quanto qui maggiormente interessa – consegnata al cliente e/o alla parte assistita (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 28/02/2023), ma unicamente all'avvocato che succede.

Espresso il suddetto parere, il Consiglio tuttavia considera doveroso precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

*Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Laura Di Tillio*

*Il Presidente
F.to Avv. Federico Squartecchia*